

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 31-3-2010  
C(2010)2065 finale

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
del 31-3-2010**

**che stabilisce che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare.**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)  
**(Richiesta presentata dal Regno di Spagna)**  
**(Dossier REC 01/09)**

## **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 31-3-2010**

**che stabilisce che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione e che non è giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare.**

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

**(Richiesta presentata dal Regno di Spagna)**

**(Dossier REC 01/09)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento della Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>1</sup>, e segnatamente i suoi articoli 220 e 239,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 4 giugno 2009, pervenuta alla Commissione l'8 giugno 2009, le autorità olandesi hanno chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 220, comma 2, punto b del succitato Regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.

(2) Una società olandese (in prosieguo "l'interessato") ha importato per l'immissione in libera pratica fra ottobre 2002 e maggio 2004, gamberetti congelati dichiarati originali della Malaysia.

(3) All'epoca dei fatti, l'importazione nell'Unione di questo tipo di prodotto originario della Malaysia beneficiava di un regime preferenziale nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate <sup>2</sup> (in prosieguo SPG). Pertanto, essendo coperti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>3</sup>, nella sua versione in vigore all'epoca dei fatti, da un certificato d'origine "form A" consegnato dalle

<sup>1</sup> GU L 302 del 19.10.1992, p. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio del 10 dicembre 2001 che reca applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 (GU n. L 346 del 31.12.2001, p. 1).

<sup>3</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1.

autorità competenti della Malaysia, il trattamento tariffario preferenziale poteva essere concesso in occasione dell'immissione in libera pratica dei suddetti prodotti.

(4) Nella fattispecie, l'interessato ha presentato, a sostegno di ogni dichiarazione doganale d'immissione in libera pratica, un certificato d'origine "form A". Le autorità doganali olandesi hanno accettato le dichiarazioni e hanno accordato il beneficio del trattamento tariffario preferenziale.

(5) Dal 3 al 17 giugno 2004, una missione congiunta di cooperazione amministrativa costituita dai rappresentanti dell'Ufficio europeo di Lotta Antifrode (OLAF) e di taluni Stati membri si è recato in Malaysia per indagare sulle esportazioni verso l'Unione di gamberetti congelati dichiarati originari della Malaysia. Di fatto, si sospettava che gamberetti importati dalla Malaysia nell'Unione con certificati d'origine "form A" rilasciati dalle autorità malesi erano, in realtà, originari di paesi terzi e che questa frodi poteva essere mirata ad eludere un divieto per ragioni sanitari sulle importazioni di gamberetti originari della Cina nell'Unione.

Questa missione ha constatato l'assenza di qualsiasi prova di origine preferenziale riguardo a certe quantità di gamberetti esportate dalla Malaysia verso l'Unione con certificati d'origine "form A", segnatamente dal fornitore dell'interessato.

(6) Il fatto che i gamberetti esportati da questa impresa non soddisfacessero quindi le regole di origine, ed avendo determinato che non potevano beneficiare del tasso preferenziale applicabile nel quadro del SPG, le autorità doganali dei s Paesi Bassi hanno avviato, nei confronti dell'interessato il recupero a posteriori dei dazi all'importazione di un importo di XXXXX EUR.

(7) È questo importo che è oggetto della domanda trasmessa dalle autorità olandesi.

(8) A sostegno della richiesta, l'interessato, in applicazione dell'articolo 871, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato che aveva potuto prendere conoscenza del dossier indirizzato dalle autorità olandesi alla Commissione e che non aveva niente da aggiungere.

(9) Con lettera del 12 gennaio 2010, pervenuta all'interessato il 13 gennaio 2010, la Commissione ha informato l'interessato che valutava di prendere, nei suoi confronti, una decisione sfavorevole precisandogli le ragioni delle sue obiezioni.

(10) Con lettera del 5 febbraio 2010, ricevuta dalla Commissione lo stesso giorno, l'interessato ha preso posizione su tali obiezioni.

(11) In conformità all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine di 9 mesi entro il quale deve essere presa la decisione della Commissione è stato quindi prorogato di un mese.

(12) In conformità all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 9 marzo 2010 nel quadro del comitato del codice doganale – sezione Obbligazione doganale e garanzie, per esaminare il caso in questione.

(13) Risulta dalla richiesta presentata dalle autorità olandesi alla Commissione che la mancata contabilizzazione sarebbe giustificata per i seguenti motivi:

**FR 4 FR**

- un esame di laboratorio di campioni casuali avrebbe dimostrato che l'interessato non deteneva gamberetti contaminati;
- le conclusioni contenute nel rapporto della missione congiunta sarebbero premature e troppo frettolose: si fonderebbero sull'idea che il fornitore dell'interessato non sia stato in grado di stabilire da chi e in quale paese sono stati comprati i gamberetti in questione, e quindi di stabilire che le merci potessero effettivamente beneficiare dello statuto preferenziale previsto per il SPG. Secondo l'interessato, la mancata esibizione dei documenti amministrativi in questione in occasione della visita OLAF sarebbe dovuta al carattere inopinato della visita della missione congiunta. Se il fornitore dell'interessato avesse avuto il tempo di preparare la visita, sarebbe stato in grado di presentare i documenti in questione;
- le autorità malesi non avrebbero rispettato i loro obblighi di controllo in virtù dell'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 2454/93; è solo dopo la missione congiunta di cooperazione amministrativa che avrebbero rafforzato i loro controlli preliminari al rilascio dei certificati d'origine "form A";
- l'interessato ritiene che poteva porre la sua fiducia legittima nella validità dei certificati d'origine "form A" rilasciati dalle autorità malesi, dato che dal 1975 circa tali autorità rilasciavano detti certificati su richiesta del fornitore dell'interessato e che l'origine malese dei gamberetti non era mai stata contestata;
- le circostanze del caso sarebbero comparabili a quelle del caso REC 05/00.

**I – Esame della richiesta in virtù dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b, del regolamento (CEE) n. 2913/92**

(14) In conformità all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si è proceduto ad una contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato a seguito di errore delle stesse autorità doganali, e che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore, avendo quest'ultimo agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore in materia di dichiarazione doganale.

**A - Condizione relativa all'esistenza di un ce d'une errore delle autorità doganali**

(15) Nella fattispecie, la concessione del trattamento tariffario preferenziale era soggetta alla presentazione di certificati d'origine "form A". Come già precisato, in assenza di prove sull'origine preferenziale dei gamberetti in questione, i certificati si sono rivelati errati.

(16) In conformità all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è contabilizzato a seguito di errore, delle stesse autorità doganali, che non poteva essere scoperto dal debitore, avendo quest'ultimo agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la dichiarazione doganale.

**FR 5 FR**

(17) Tuttavia, la fiducia nella validità dei certificati rilasciati dalle autorità competenti non è in genere protetta, dato che questo elemento dipende dal rischio commerciale dell'importatore e, quindi, dalla responsabilità dell'interessato.

(18) Secondo la [giurisprudenza](#) costante della Corte<sup>4</sup>, la fiducia legittima di un operatore è degna di protezione solo se le stesse autorità competenti sono all'origine di tale fiducia. Così, solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo di dette autorità danno il diritto al non recupero a posteriori dei dazi doganali.

(19) Tale condizione può essere considerata soddisfatta solo se le autorità competenti sono indotte in errore dalle dichiarazioni inesatte dell'esportatore.

(20) Per quanto riguarda i prodotti della pesca, possono beneficiare del dazio preferenziale previsto dal SPG solo i prodotti derivanti da materie prime interamente ottenute nel paese beneficiario, nelle sue acque territoriali o al di fuori delle acque territoriali ma pescate da navi che rispettano determinati criteri che conferiscono ai prodotti l'origine di tale paese o dell'Unione europea tramite il cumulo bilaterale.

(21) La suddetta missione congiunta, le cui conclusioni sono state approvate dalle autorità competenti malesi, ha stabilito che il fornitore dell'interessato si approvvigionava di gamberetti, da una parte, localmente presso intermediari che acquistavano i gamberetti da piscicoltori e pescatori malesi e, dall'altra, importava determinate quantità di gamberetti da Indonesia, Thailandia e Cina. I gamberetti acquistati localmente e importati erano mescolati prima di essere lavorati (sgusciati, cotti). Dal rapporto della missione emerge che il direttore dell'impresa fornitrice dell'interessato ha spiegato che la sua impresa non era in grado, partendo dalle proprie scritture contabili, di indicare se i certificati d'origine "form A" utilizzati in occasione delle sue esportazioni erano effettivamente applicabili ai gamberetti esportati verso l'Unione, dato che tutte le materie prime utilizzate (malesi e di altra origine) erano mescolate durante il processo di trasformazione.

(22) Così, quando l'esportatore interessato chiedeva alle autorità doganali malesi il rilascio di un certificato d'origine "form A", indicando al riquadro 8 di tale certificato la lettera "P", ossia che le merci in questione erano state interamente ottenute in Malaysia, non era in realtà in grado di provare che i gamberetti interessati da tale certificato erano effettivamente originari di tale paese e soddisfacevano le condizioni per beneficiare del SPG.

(23) Pertanto, le argomentazioni sollevate dai Paesi Bassi riguardo all'obbligo di conservazione dei documenti non sono pertinenti nella fattispecie poiché il fornitore dell'interessato mescolava le merci malesi e importate e non aveva modo di distinguere le quantità comprate localmente dalle quantità importate. Il fornitore dell'interessato, semplicemente, non sapeva se le merci che esportava potessero beneficiare o meno del SPG. Il fatto, come sostiene l'interessato senza che tuttavia questo emerga effettivamente dal dossier, che il suo fornitore non avrebbe avuto il tempo di prepararsi alla visita della missione congiunta non cambia in alcun modo la conclusione: il

<sup>4</sup> Sentenza del 27.6.1991 "Mecanarte" (caso C-348/89) e sentenza del 14.5.1989 "Faroe Safood" (casi C-153/94 e C-204/94).

fornitore dell'interessato non era semplicemente in grado di giustificare l'origine delle merci che esportava.

(24) Inoltre, si è constatato che una spedizione di gamberetti esportata dal fornitore dell'interessato verso i Paesi Bassi scortata da certificati d'origine "form A" comportava lo stesso numero di fattura di una spedizione precedentemente importata dalla Cina in Malaysia. È stato anche osservato che un codice simile era stato utilizzato per altre spedizioni dal fornitore dell'interessato verso l'Unione. Questo riferimento può lasciare supporre che le merci interessate erano state importate dalla Cina in precedenza; tuttavia, il fornitore dell'interessato non ha potuto fornire alcuna spiegazione in proposito.

(25) Risulta quindi, da quanto precede, che l'esportatore interessato abbia presentato i fatti in modo errato, al fine di ottenere il rilascio dei certificati d'origine "form A".

(26) Inoltre, anche se si fosse avverato, il fatto che un esame di laboratorio di campioni prelevati casualmente abbia provato che l'interessato non detenesse gamberetti contaminati non permette in alcun modo di provare l'origine dei prodotti importati dall'interessato scortati da certificati d'origine "form A". L'assenza di contaminazione non ha, di fatto, alcun rapporto con la questione dell'origine delle merci interessate.

(27) Infine, l'argomento secondo cui il fornitore dell'interessato avrebbe acquistato abbastanza gamberetti in Malaysia per coprire la maggior parte delle esportazioni destinate all'interessato non può essere accolto: di fatto, tale argomento costituisce una contestazione dell'esistenza stessa dell'obbligazione doganale. Una tale contestazione si sottrae alla procedura di non contabilizzazione in virtù dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b e alla procedura di sgravio o di rimborso in virtù dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Di fatto, la determinazione dell'esistenza dell'obbligazione e del suo importo sono di competenza degli Stati membri e mai della Commissione. Esiste, inoltre una [giurisprudenza costante](#) secondo cui le decisioni della Commissione ai sensi delle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio/rimborso non mirano a giudicare l'esistenza del debito o il suo importo. Un operatore che non ammette l'esistenza dell'obbligazione doganale deve attaccare la decisione stabilendo tale obbligazione doganale innanzi i tribunali nazionali, in conformità all'articolo 243 del regolamento (CEE) 2913/92.

(28) Appare quindi opportuno concludere da quanto precede che il rilascio di certificati errati da parte delle autorità malesi non costituisce errore da parte di tali autorità e si presume quindi che le autorità interessate non abbiano commesso errori ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b) del codice.

(29) In virtù dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b) di cui sopra, vi sarebbe tale errore solo se risulta evidente che le autorità di rilascio del certificato sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale.

(30) Di conseguenza, per stabilire l'esistenza di un errore delle autorità malesi, spetta all'interessato dimostrare che era evidente che le autorità di rilascio

<sup>5</sup> Vedere le sentenze "Sportgoods" (caso C-413/96 – 24.9.1998), "Kia Motors" (T-195/97 – 16.7.1998) e "Hyper Srl" (T-205/99 – 11.7.2002).

di detto certificato sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del [trattamento preferenziale](#)<sup>6</sup>.

(31) La Commissione ritiene che l'interessato non abbia mostrato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale.

(32) Di fatto, dal dossier e in particolare dal rapporto di missione di cui sopra emerge che l'esportatore interessato si approvvigionava in gran parte localmente e aveva quindi effettivamente acquistato gamberetti malesi per trasformarli; le autorità competenti non avevano quindi ragione di dubitare delle informazioni fornite dall'esportatore nel momento in cui certificava l'origine malese dei gamberetti in questione.

(33) Inoltre, dal dossier non emerge che dal 1975 a maggio 2004, fine del periodo delle importazioni controverse, il fornitore dell'interessato non si approvvigionava solo localmente ma importava anche gamberetti da altri paesi e in questo caso in quali quantità.

(34) Inoltre, non emerge dalla legislazione applicabile che le autorità malesi fossero tenute ad eseguire un controllo fisico o contabile nell'azienda stessa prima di rilasciare un certificato d'origine "form A".

(35) Considerato quanto precede, la Commissione ritiene che non emerga dal dossier che le autorità malesi sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci in questione non soddisfacevano le condizioni per beneficiare del SPG. Pertanto, non è possibile constatare alcun errore delle autorità ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b) del codice.

#### **B - Condizioni relative alla buona fede dell'interessato e al rispetto delle disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione doganale**

(36) In base al dossier, si deve considerare che l'interessato ha agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni in vigore per quanto riguarda la dichiarazione doganale.

(37) Tuttavia, non essendo stato stabilito alcun errore delle autorità malesi, non può essere concesso lo sgravio in base all'articolo 236 in collegamento all'articolo 220, paragrafo 2, punto b) del Codice.

#### **II – Esame della richiesta in virtù dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92**

(38) In conformità all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, è possibile procedere al rimborso dei dazi all'importazione in situazione diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238 di tale regolamento che derivano da circostanze che non implicano frode, né negligenza manifesta da parte dell'interessato.

#### **A. La condizione relativa all'esistenza di una situazione particolare**

<sup>6</sup> Sentenza del 9 marzo 2006 "Beemsterboer" (caso C-293/04), punto 45.

(39) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea emerge che questa disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare è stabilita quando emerge dalle circostanze specifiche che l'obbligato si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che in assenza di tali circostanze, non avrebbe subito il danno legato alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.

(40) È opportuno verificare se la situazione in cui l'interessato si trova debba essere considerata una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività.

(41) Per le ragioni di cui al punto I. A. precedente, la Commissione ritiene che il fatto che le autorità malesi abbiano rilasciato certificati "form A" che in seguito si sono rivelati errati non può aver messo l'interessato in una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(42) Per quanto riguarda l'argomento secondo cui le circostanze del caso presente sarebbero paragonabili a quelle che hanno originato la decisione della Commissione nel caso REC 05/00<sup>7</sup>, è opportuno osservare quanto segue.

(43) La Commissione ritiene questo argomento erraneo. Di fatto, il caso REC 05/00 riguardava esportazioni realizzate da esportatori abilitati norvegesi tramite dichiarazioni d'origine su fattura. In tali casi, gli esportatori abilitati assolvono formalità che normalmente spettano alle autorità doganali; occorre quindi che questi esportatori siano messi perfettamente in condizione di assolvere queste formalità e perfettamente informati sui loro obblighi (ad esempio, obbligo di conservazione dei documenti). In questo caso, non si tratta d'ignoranza delle regole in materia di conservazione dei documenti ma dell'impossibilità di provare l'origine reale di gamberetti esportati. Questa impossibilità non è dovuta al mancato rispetto dell'obbligo di conservazione di documenti ma al fatto che non vi sia stata né separazione fisica al momento della produzione né tenuta di una contabilità che permette di tracciare l'origine reale dei prodotti. Nessuna situazione particolare può quindi derivare da questo fatto.

(44) La Commissione, inoltre, non ha identificato altri elementi suscettibili di costituire una situazione particolare.

(45) La prima condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 non è quindi soddisfatta.

#### **B. La condizione relativa all'assenza di frode o negligenza manifesta**

(46) Risulta, dalla richiesta e dalla lettera delle autorità olandesi alla Commissione del 4 giugno 2009 che l'interessato non abbia commesso frode né negligenza manifesta. Tuttavia, non essendo stabilita l'esistenza di una situazione particolare, lo sgravio sulla base dell'articolo 239 del Codice non può essere accordato.

(47) Non è quindi giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione richiesta,

<sup>7</sup> Decisione della Commissione n. C(2003)2756 del 31.7.2003.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. I dazi all'importazione che ammontano a XXXXXX EUR e oggetto della richiesta del Regno dei Paesi Bassi in data del 4 giugno 2009 devono essere contabilizzati.
2. Lo sgravio dei dazi all'importazione che ammontano a XXXXXX EUR e oggetto della richiesta del Regno dei Paesi Bassi in data del 4 giugno 2009 non è giustificato.

*Articolo 2*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, li 31-3-2010

*Dalla Commissione  
Algirdas ŠEMETA  
Membro della Commissione*